

**TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

Il G.U., letto il ricorso depositato in data 30/1/2020 nell'interesse di una Banca, ricorso contenente la richiesta di rimessione in termine per la notifica del decreto ingiuntivo;

rilevato che la notifica non si è perfezionata perché i destinatari risultano sconosciuti all'indirizzo ; che la rimessione in termini di cui all'art. 153 comma 2 c.p.c. richiede la dimostrazione, ad opera della parte, che la decadenza sia stata determinata da una causa ad essa non imputabile, perché cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà ( v. Cass. civ. sez. III, 11/11/2011, n. 23561 ; Cass. civ. sez. trib., sez. trib., 25/09/2015, n. 19060; Cass. civ., sez. lav., 11/09/2013, n. 20830 ; Cass. civ. sez. II, 19/10/2012, n. 18074 ; Cass. civ., sez. lav., 13/10/2010, n. 21154 ; Cass. civ., sez. II, 19/10/2012, n. 18074 ; Cass. civ. sez. II, 27/10/2008, n. 25860 ) ; che in tema di notificazioni degli atti processuali, qualora la notificazione dell'atto, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l'onere - anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, senza la possibilità di chiedere una autorizzazione preventiva del Giudice atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio - di richiedere all'Ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, sempreché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l'esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie ( v. Cass. civ. sez. un., 24/7/2009, n. 17352 ; Cass. civ. sez. trib., 25/9/2015, n. 19060 ) ;

che per l'appunto l'attività della parte interessata a completare la notificazione deve essere iniziata con "immediatezza" appena appresa la notizia dell'esito negativo della notificazione e deve svolgersi con "tempestività" ( v. Cass. civ. sez. un. 17352/2009 cit. )

che l'onere di indicare e provare il momento in cui ha appreso dell'esito negativo della notifica grava sull'istante ( v. sul punto Cass. civ. sez. trib. 25/9/2015, n. 19060 nonché Cass. civ. sez. lav., 11/9/2013, n. 20830, laddove la Corte, applicando questo principio, ha ritenuto tardivo un ricorso rispettivamente nel primo caso per il fatto che la parte non aveva fornito una prova adeguata della sua affermazione, in quanto non aveva prodotto la cartolina di ritorno della prima notifica, a mezzo posta, non andata a buon fine, e nel secondo non aveva specificato il momento in cui aveva avuto conoscenza del fatto che la notifica non era andata a buon fine per intervenuto trasferimento del destinatario ) ;

che nel caso di specie la relata di notifica negativa risale al 20/1/2020 e che il tentativo è stato effettuato con ritardo a causa della necessità della apposizione della formula esecutiva, atteso che il provvedimento monitorio è stato concesso con la clausola della provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c.;

ritenuto che sussistano fondati motivi per accogliere la richiesta di rimessione in termini

**PQM**

Visto l'art. 153 comma 2 c.p.c. accoglie la richiesta e per l'effetto assegna al ricorrente nuovo termine fino al 30/3/2020 per la notifica del ricorso monitorio, del decreto ingiuntivo e della presente ordinanza.

*Ordinanza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Felice Angelo Pizzi, n. 2444 del 3 febbraio 2020*  
Si comunichi a cura della Cancelleria alle parti costituite.

Aversa, 03/02/2020

Il G.U.  
Felice Angelo Pizzi

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS